

**SERVIZIO FISCALE**

**CIRCOLARE N. 38 – del 26.07.2017**

**NOVITA' NEL MODELLO IVA/TR PER LA RICHIESTA DI UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE - (PROVVEDIMENTO DIRETTORE AGENZIA DELLE ENTRATE PROT. 124040 DEL 4 LUGLIO 2017)**

Con il Provvedimento prot. N. 124040 del 4 luglio 2017, l'Agencia delle Entrate ha approvato il nuovo modello IVA TR, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, adeguati in conformità alle disposizioni introdotte in sede di conversione in legge del D.L. 50/2017.

**Il nuovo modello sostituisce pertanto il precedente** (approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agencia delle Entrate del 21 marzo 2016), così come le istruzioni sostituiscono quelle precedenti (approvate con Provvedimento del Direttore dell'Agencia delle Entrate del 28 marzo 2017), **a decorrere dalle richieste di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre dell'anno d'imposta 2017, da presentare entro il 31 luglio 2017** (ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento).

Dunque, i contribuenti che intendono richiedere il rimborso, o l'utilizzo in compensazione, del credito IVA trimestrale maturato da aprile a giugno 2017, dovranno già utilizzare il nuovo modello IVA TR.

L'art. 3, co. 2, D.L. 50/2017 - convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, ed in vigore dal 24 aprile 2017 - ha infatti introdotto diverse novità, riguardanti l'utilizzo in compensazione dei crediti tributari, che sono state recepite nel nuovo modello IVA TR e nelle relative istruzioni.

In particolare, si ricorda che, per quanto concerne l'obbligo del visto di conformità (o, in alternativa, della sottoscrizione dell'organo di controllo), tale norma ha previsto **l'abbassamento ad € 5.000 della soglia per poter accedere alla compensazione orizzontale senza visto di conformità (o senza sottoscrizione dell'organo di controllo), in luogo della precedente soglia dei 15.000 euro.**

Tale abbassamento di soglia vale sia per l'utilizzo del credito Iva trimestrale o annuale, che per gli altri crediti d'imposta.

Infatti, con la legge di conversione, tale adempimento è stato esteso alla compensazione orizzontale dei crediti Iva trimestrali: il nuovo art. 10, co. 1, lettera a), D.L. 78/2009 (così come modificato dall'art. 3, co. 2, D.L. 50/2017), prevede ora che *"i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo luglio 1997, n. 241, sulla dichiarazione o sull'**istanza** da cui emerge il credito.*

*In alternativa la dichiarazione o l'istanza è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164".*





Come si può notare, la sezione 2 e 3 del quadro D sono state accorpate nella sezione 2.

Coloro che dovranno richiedere di utilizzare in compensazione orizzontale un credito IVA trimestrale superiore ad euro 5.000, saranno tenuti a compilare uno dei seguenti campi a seconda della casistica:

**Campo "Visto di conformità":**

Il riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

**Campo "Sottoscrizione organo di controllo":**

Il riquadro è riservato ai soggetti che, in alternativa all'apposizione del visto di conformità, decidono di far sottoscrivere l'istanza del rimborso IVA trimestrale dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

Con la sottoscrizione dell'istanza da parte dei soggetti che esercitano la revisione legale dei conti, viene attestata l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto n. 164 del 1999.

Negli appositi campi devono essere indicati:

- dal revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia, nella casella Soggetto, il **codice 1**;
- dal responsabile della revisione (ad esempio il socio o l'amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia, nella casella Soggetto, il **codice 2**. Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella Soggetto il **codice 3** senza compilare il campo firma;
- dal Collegio sindacale nella casella Soggetto, per ciascun membro, il **codice 4** (ovviamente, nell'ipotesi in cui al Collegio sindacale sia attribuito anche l'incarico della revisione legale dei conti).

Il soggetto che effettua la revisione legale dei conti deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale.

Oltre a ciò, si ricorda che un'altra importantissima novità attiene alla decorrenza dell'utilizzabilità in compensazione del credito IVA, annuale o infrannuale, modificata in senso favorevole ai contribuenti.

A seguito della conversione in legge del D.L. 50/2017, infatti, il superamento del limite di 5.000 euro annui (riferito, per i crediti trimestrali IVA, all'ammontare complessivo degli stessi maturati nell'anno d'imposta), comporta **l'obbligo di utilizzare in compensazione i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza.**

In precedenza occorre attendere il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione del modello TR.

Si rammenta inoltre che è stata prevista la necessità di **utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la compensazione orizzontale dei crediti di qualunque importo**: questa modifica, disposta dal comma 3 dell'art. 3 del D.L. 50, risulta particolarmente rilevante, in quanto introduce l'obbligo di utilizzo delle procedure Fisconline/Entratel (già previsto per la trasmissione dei modelli F24 a saldo zero e per quelli contenenti la compensazione di crediti IVA superiori ad € 5.000), per l'invio delle deleghe di pagamento esponenti la compensazione orizzontale di crediti d'imposta di qualsiasi importo e di qualunque natura, come precisato nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 68/E del 9 giugno 2017.